



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2019

Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. – Il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 153 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio.

Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, i quali eleggono nel loro ambito un Presidente. L'incarico di Presidente e quello di componente hanno durata settennale e non sono rinnovabili.

Attualmente il Presidente e i componenti del Collegio, eletti nelle rispettive sedute di Camera e Senato del 6 giugno 2012 e insediatisi il successivo 19 giugno 2012, agiscono, in conformità al parere del Consiglio di Stato n. 5388 del 2010, in regime di *prorogatio* che avrà termine il 17 agosto 2019 poiché tale regime non può aver durata superiore a sessanta giorni, non ulteriormente prorogabili se non per legge, dalla naturale scadenza del mandato.

Si rende, pertanto, necessario intervenire con urgenza al fine di adottare misure legislative dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni del Garante nelle more dello svolgimento delle procedure di nomina, precisando che, durante detto periodo, il Collegio del Garante potrà esercitare le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti.

L'articolo 1 del decreto-legge di cui si propone la conversione stabilisce che il Presidente e i componenti del Garante per la protezione dei dati personali continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti del Collegio del Garante e, comunque, per non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA


Il presente decreto-legge si limita a prorogare la durata in carica degli attuali componenti del Garante per la protezione dei dati personali, nelle more della nomina dei nuovi componenti. Esso non determina, pertanto, alcun nuovo o maggiore onere né alcuna minore entrata per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

6 AGO. 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2019.

Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'articolo 153;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e, in particolare, l'articolo 47-*quater*, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e, in particolare, l'articolo 14;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali nelle more del procedimento di nomina dei suoi componenti;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2019;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, eletti dal Senato della

Repubblica e dalla Camera dei deputati nelle rispettive sedute del 6 giugno 2012, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e, comunque, per non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 2019.

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

€ 1,00